





Commissione europea




## PRESCRIZIONI DI SANITÀ ANIMALE

# Cavalli



### Lo sapevate?

Gli equini, in particolare i cavalli, vengono spostati molto più frequentemente rispetto, ad esempio, ai bovini o ai suini. In molti casi gli esemplari possono rappresentare un enorme valore economico ed emotivo. Le principali malattie infettive degli equini negli Stati membri dell'UE comprometterebbero gravemente la produzione di equini, i loro movimenti all'interno dell'Unione e lo sviluppo degli sport equestri.



### Quali sono le diverse categorie di equini?

- ♥ **Equini non destinati alla macellazione:** tutti gli equini detenuti, anche allo stato semiselvatico, non destinati a essere spostati verso un macello, indipendentemente dal fatto che siano o meno esclusi dalla macellazione per il consumo umano a norma del [regolamento \(UE\) 2019/6](#);
- ♥ **equini destinati alla macellazione:** gli equini detenuti destinati a essere spostati verso un macello;
- ♥ **equini registrati:** una sottocategoria degli equini non destinati alla macellazione che beneficia di determinate condizioni di [benessere degli animali](#) durante il trasporto, nonché di condizioni zoonosanitarie specifiche durante i movimenti, purché tali animali soddisfino le condizioni sanitarie supplementari di cui al [regolamento delegato \(UE\) 2020/688](#).

### Quali sono le norme UE in materia di sanità animale?

Il [regolamento \(UE\) 2016/429](#) relativo alle malattie animali trasmissibili (normativa in materia di sanità animale) è in vigore dal 21 aprile 2021, integrato da numerosi altri regolamenti. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda informativa "Nuova normativa in materia di sanità animale".

## Quali sono le principali responsabilità in quanto operatore ai sensi di tale nuova legislazione?

Gli operatori di stabilimenti che detengono equini ai sensi della normativa in materia di sanità animale sono tenuti ad avere una conoscenza di base nell'ambito della sanità animale e hanno determinate responsabilità legate alla prevenzione e al controllo delle malattie. Tali responsabilità comprendono:

- ♥ la salute dei propri animali;
- ♥ l'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari;
- ♥ le buone prassi di allevamento;
- ♥ la registrazione degli animali, delle attività e dello stabilimento e la conservazione della documentazione;
- ♥ la biosicurezza e la prevenzione e il controllo delle malattie presso il proprio stabilimento;
- ♥ la cooperazione con le autorità competenti in merito a varie misure;
- ♥ la sorveglianza delle malattie degli animali detenuti;
- ♥ garantire che i movimenti degli animali non rischiano di diffondere malattie animali e assicurare che i documenti necessari accompagnino i movimenti.

## Registrazione degli stabilimenti

Il [regolamento \(UE\) 2016/429](#) impone agli operatori di stabilimenti in cui sono detenuti equini, su base permanente o temporanea, di registrarsi presso l'autorità competente, che assegnerà allo stabilimento un numero di registrazione e riporterà determinate informazioni specifiche in una base dati (cfr. [regolamento delegato \(UE\) 2019/2035](#)).



## Tracciabilità (identificazione)

Oltre alla registrazione, gli operatori di stabilimenti in cui sono detenuti abitualmente degli equini<sup>1</sup> devono registrare l'identità di detti animali detenuti nello stabilimento, conformemente al [regolamento \(UE\) 2016/429](#), al [regolamento delegato \(UE\) 2019/2035](#) e al [regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/963](#).

Gli elementi di tale identificazione sono:

- ♥ un codice unico;
- ♥ un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato;
- ♥ un mezzo di identificazione fisico o un altro metodo che stabilisca un nesso univoco tra l'animale e il documento unico di identificazione a vita.

<sup>1</sup> Sebbene non sia fornita alcuna definizione specifica di "abitualmente", il regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce che la presenza di un equino nello stabilimento per un periodo pari o superiore a 30 giorni è notificata dall'operatore dello stabilimento alla base dati informatizzata.





## Movimenti all'interno dell'UE

La normativa in materia di sanità animale e il [regolamento delegato \(UE\) 2020/688](#) contengono norme dettagliate sui movimenti di equini tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera e la Norvegia. I certificati sanitari richiesti figurano nell'allegato I del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/403](#) e sono disponibili nel sistema TRACES<sup>2</sup>.



## Ingresso nell'UE

Se si intende trasferire equini nell'Unione da un paese terzo, le norme applicabili sono stabilite nel [regolamento delegato \(UE\) 2020/692](#) e negli atti di esecuzione integrativi, come spiegato nella scheda informativa "Ingresso nell'UE".

<sup>2</sup> Il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) è uno strumento di certificazione veterinaria basato sul web utilizzato dall'Unione europea per controllare l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di animali vivi e di prodotti di origine animale.

## E per quanto riguarda la prevenzione, il controllo e la sorveglianza delle malattie animali?

Le malattie elencate alle quali si applicano le norme di prevenzione e controllo per gli equini figurano nell'allegato del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/1882](#). Esse comprendono:

- ♥ le malattie che generalmente non si manifestano nell'Unione e per le quali devono essere adottate misure di eradicazione immediate non appena individuate, come la **peste equina** e l'**infezione da *Burkholderia mallei* (morva)**, come specificato nel [regolamento delegato \(UE\) 2020/687](#);
- ♥ le malattie che rendono necessaria l'adozione di misure che ne prevenivano la diffusione, a causa dei movimenti tra gli Stati membri o dell'ingresso nell'Unione, comprese l'**encefalomielite equina venezuelana**, la **surra (*Trypanosoma evansi*)**, la **durina** e l'**anemia infettiva equina**;
- ♥ l'infezione da **virus dell'arterite equina** e la **metrite contagiosa equina**, nonostante siano state adottate misure specifiche per tali malattie solo in relazione agli animali donatori di materiale germinale, come stabilito nel [regolamento delegato \(UE\) 2020/686](#).

Tutte le suddette malattie, così come l'**encefalomielite equina orientale e occidentale**, la **febbre del Nilo occidentale** e l'**encefalite giapponese**, rendono necessaria una sorveglianza all'interno dell'Unione e sono pertanto soggette a obbligo di denuncia.





**Per maggiori informazioni sulla normativa in materia di sanità animale o per consultare altre schede informative,** visitare il nostro sito web:  
[https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law\\_it](https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_it)

**#AnimalHealthLaw #AnimalHealth #OneHealth #DGSante**